

D.D.G. n° 139

Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Economia

Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

Area 3 – Coordinamento Innovazione Digitale

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e s.m.i.;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e s.m.i.;
- Visto l'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014;
- Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 63, comma 8 e seguenti;

- Vista il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n.1783/1999;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e s.m.i. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista la Decisione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013 della Commissione Europea recante gli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione corrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici";
- Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci";
- Vista la legge 28 dicembre 2013, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita 2016)" e, in particolare, l'art. 1, comma 804, con il quale, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, è prevista l'assegnazione di risorse in favore delle Amministrazioni che non dispongono di risorse proprie per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, da reintegrare alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016;
- Vista la Delibera CIPE n. 12 del 1 maggio 2016 recante il Programma complementare di azione e coesione 2014/2020. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804, della legge di stabilita per il 2016" ad integrazione del Programma di cui alla precedente Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2017, n. 321, con la quale l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività

informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, è stato confermato quale Centro di Responsabilità (CdR);

Visto il D.P. Reg. 18 giugno 2020, n. 2763, con il quale è conferito al dott. Vincenzo Falgares l'incarico di Dirigente generale dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, in atto denominato Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica;

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (legge di stabilità regionale 2020-2022);

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, "Bilancio di Previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 – "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento ed il bilancio gestionale per il triennio 2020-2022;

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

Vista il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

Visto l'Asse 4 del PO FESR Sicilia 2007/2013 "Diffusione della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione" e in particolare l'Obiettivo Operativo 4.2.2 – "Incentivare l'accesso e la diffusione di servizi connessi all'uso delle TIC, con particolare riferimento alle esigenze di superamento del fenomeni di digital divide e dei divari territoriali tra aree urbane ed aree interne rurali" e la relativa Linea di Intervento 4.2.2.A "Azioni volte a incrementare i servizi digitali avanzati pubblici quali, a titolo esemplificativo, servizi di e-government, e-health, e-democracy, e-inclusion, azioni indirizzate a completare la rete regionale di connettività veloce a banda larga, al fine di promuovere una diffusione qualitativamente omogenea delle infrastrutture di comunicazione in tutte le aree della regione, riducendo il digital divide che caratterizza parte del territorio siciliano e realizzando così una società dell'informazione pienamente inclusiva" (che ha inglobato le precedenti linee 4.2.2.01, 4.2.2.02, 4.2.2.03, 4.2.2.04 e 4.2.2.05);

Viste le "Linee guida per l'attuazione territoriale dell'Asse VI Sviluppo urbano sostenibile" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 29 ottobre 2009;

Viste le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

- Considerato che, in attuazione della citata deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009, sulla GURS n. 8 del 19 febbraio 2010, è stato pubblicato l'Avviso per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile", seconda fase, che prevede la presentazione di Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) e di Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) da parte di coalizioni territoriali con iniziative gravanti sulle varie linee di attività dello stesso PO FESR 2007/2013, tra le quali le ex Linee 4.2.2.3, con una disponibilità finanziaria (allegato 1 dell'Avviso) pari a € 10.986.536,00 e 4.2.2.4, con una disponibilità finanziaria pari a € 2.141.453,00;
- Considerato che a seguito dell'Avviso per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile", pubblicato sulla GURS n. 8 del 19 febbraio 2010, con D.R.G. n. 514 del 21 marzo 2012, l'operazione della Coalizione n. 17, "Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara", operazione n. 32, "*Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di servizi di e-governement: CST Messenia*", è stata inserita per l'importo di € 995.000,00 nella graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse delle sopra richiamate Linee di Attività del predetto PO FESR;
- Visto il D.R.G. n. 491 del 12 marzo 2013, con il quale è stata ammessa a finanziamento la Coalizione n. 17, "Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara", operazione n. 32, "*Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di servizi di e-governement: CST Messenia*", CUP: I43D11000790002, Codice Caronte SI_1_9604, ed è stata impegnata per la predetta operazione la somma di € 995.000,00 sul capitolo 612013 del Bilancio della Regione Siciliana in favore del Comune di S. Alessio Siculo, nella qualità di ente capofila della predetta Coalizione n. 17;
- Visto il disciplinare sottoscritto in data 16 settembre 2013, che ha regolamentato i rapporti tra questa Amministrazione e il Comune di S. Alessio Siculo, quale beneficiario finale nell'attuazione dell'operazione di cui sopra;
- Visto il D.D.S. n. 1980 del 23 agosto 2014, con cui è stata disposta l'erogazione del 30% dell'importo ammesso a finanziamento, pari a € 298.500,00;
- Visto il D.D.S. n. 81 del 21 dicembre 2015 con cui, a seguito della conclusione delle attività progettuali, è stata disposta l'erogazione della seconda e terza trince e del saldo dell'importo ammesso a finanziamento, pari a € 696.500,00;
- Visti i mandati n. 22 del 18 settembre 2013 di € 298.500,00, n. 22 del 22 dicembre 2015 di € 500.000,00 e n. 23 del 22 dicembre 2015 di € 196.500,00, con i quali al Comune di S. Alessio Siculo è stato erogato l'intero finanziamento pari a € 995.000,00;

- Vista la determina n. 15 del 31 ottobre 2016, con la quale il Comune di S. Alessio Siculo ha approvato, tra l'altro, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione del progetto, dichiarandone la sua funzionalità e conformità rispetto a quello approvato e ammesso al finanziamento, nonché approvando il Quadro Economico Finale per un importo complessivo pari a € 983.782,00;
- Vista la nota prot. n. 1413 del 24 marzo 2017, con cui questa Amministrazione ha comunicato al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca parziale del finanziamento concesso, nella misura di € 219.804,55, per le motivazioni ivi indicate;
- Vista la nota prot. n. 2454 del 7 aprile 2017, con la quale il Comune di S. Alessio Siculo ha formulato le proprie controdeduzioni alle motivazioni espresse da questa Amministrazione con la nota di cui al punto precedente;
- Vista la nota prot. n. 1950 del 21 aprile 2017, integrata dalla nota prot. n. 1959 del 24 aprile 2017, con cui questa Amministrazione ha comunicato di non avere accolto le controdeduzioni prodotte con nota prot. n. 2454 del 7 aprile 2017 per le motivazioni già espresse con la citata nota prot. n. 1413/2017;
- Considerato che, a chiusura del procedimento avviato con la richiamata nota prot. n. 1413/2017, è stato adottato il D.D.R. n. 42 del 24 aprile 2017 di chiusura progetto e revoca parziale del finanziamento in oggetto, inviato alla Corte dei conti per gli adempimenti dell'organo di controllo;
- Considerato che la Corte dei conti ha restituito il provvedimento in questione con rilievo n. 12 del 8 giugno 2017, evidenziando delle irregolarità nel procedimento adottato, da parte del Comune di S. Alessio Siculo, per la scelta del contraente per la realizzazione del progetto, nonché richiedendo di far pervenire chiarimenti e/o eventuale documentazione integrativa;
- Vista la nota prot. n. 2885 del 16 giugno 2017, con cui la scrivente Amministrazione ha comunicato al Comune di S. Alessio Siculo le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con il citato rilievo affinché il detto Comune provvedesse a fornire ogni elemento utile a superare le criticità segnalate;
- Vista la nota prot. n. 4323 del 27 giugno 2017, con cui il Comune di S. Alessio ha comunicato i propri chiarimenti circa le predette criticità evidenziate dalla Corte dei conti;
- Considerato che tali chiarimenti, con nota prot. n. 3200 del 5 luglio 2017, sono stati trasmessi all'organo di controllo in risposta al predetto rilievo;
- Vista la nota prot. n. 6734 del 20 luglio 2017, con cui la Corte dei conti ha trasmesso l'ordinanza n. 148/2017 del Presidente della Sezione di Controllo, per la convocazione della medesima Sezione per la pronuncia sul D.D.R. n. 42 del 24 aprile 2017 gravato da

rilievo, unitamente alla relazione istruttoria prot. n. 5 del 18 luglio 2017 del Magistrato Istruttore di proposta di deferimento del provvedimento alla pronuncia della Sezione;

Considerato che, per come evidenziato nella relazione istruttoria prot. n. 5 del 18 luglio 2017, la Corte dei conti ha ritenuto che le risposte fornite da Comune di S. Alessio Siculo non consentono di superare i profili di illegittimità dei provvedimenti già evidenziati con il rilievo n. 12 del 8 giugno 2017;

Considerato che gli approfondimenti condotti dall'organo di controllo hanno fatto emergere elementi sui quali si è reso necessario un accurato riesame da parte di questa Amministrazione delle procedure adottate dal Comune di S. Alessio Siculo per l'attuazione dell'operazione ammessa a finanziamento;

Vista la nota prot. n. 3593 del 27 luglio 2017, con cui questa Amministrazione ha chiesto il ritiro del D.D.R. n. 42 del 24 aprile 2017;

Vista la nota prot. n. 8634 del 4 dicembre 2019, con cui questa Amministrazione – sulla scorta del rilievo della Corte dei conti – ha notificato l'avvio del procedimento per la revoca totale del finanziamento concesso con D.R.G. n. 491 del 12 marzo 2013, dell'importo di € 995.000,00, in ragione delle irregolarità in premessa evidenziate e l'avvio del procedimento per il recupero del finanziamento già erogato, pari a € 995.000,00, essendo state riscontrate le seguenti gravi irregolarità:

a) la scelta da parte del Comune di S. Alessio Siculo della procedura volta alla conclusione di un contratto di “Concessione di Servizi”, anziché di appalto di forniture e servizi, è stata determinata allo scopo di consentire ad altre amministrazioni pubbliche, diverse dai Comuni aderenti, di potere fruire dei servizi offerti dal Consorzio Stabile Nexus S.c.a.r.l., operatore economico selezionato dal CST, come previsto dalla clausola n. 21 del capitolato tecnico della *lex specialis* di gara. Orbene, tale clausola è illegittima in quanto, a causa dell'indeterminatezza sia dell'oggetto che del valore economico del contratto, ha pregiudicato il confronto concorrenziale tra i tanti possibili operatori economici operanti sul mercato. Ciò in quanto non erano determinate né determinabili le pubbliche amministrazioni che avrebbero potuto richiedere le prestazioni oggetto del contratto e l'importo dell'appalto, stimato in soli € 778.689,00 (I.V.A. esclusa), era pari al mero corrispettivo per le prestazioni di servizi e forniture da effettuare in favore del CST, senza considerare, invece, il valore economico complessivo di tutte quelle potenzialmente scaturenti dal contratto;

b) sussiste un conflitto di interessi in relazione alla nomina da parte del Sindaco del Comune di S. Alessio Siculo, con determina n. 11 del 17 giugno 2008, del dott.

Andrea Giuseppe Ceccio quale delegato del CST, con la qualifica di dirigente esterno a contratto. Infatti, da una visura camerale, estratta dalla Corte dei conti nel corso dell'attività istruttoria, è emerso che durante lo svolgimento della gara, tra la fase dell'aggiudicazione provvisoria (15 luglio 2014) e quella definitiva (11 dicembre 2014), il medesimo dott. Andrea Giuseppe Ceccio, in data 8 agosto 2014, era amministratore delegato del Consorzio Stabile Nexus S.c.a.r.l, cioè dell'operatore economico, a capitale totalmente privato, che avrebbe dovuto fornire le prestazioni di servizi al medesimo CST; le giustificazioni fornite dal Comune non sono idonee a superare il rilevato problema del conflitto di interessi del Dott. Ceccio, che se da un lato, avrebbe dovuto svolgere i compiti di dirigente pubblico esterno, curando l'interesse pubblico con trasparenza e imparzialità, dall'altro, al contempo, avrebbe dovuto valorizzare l'interesse della società (il Consorzio Stabile Nexus S.c.a.r.l.) nella realizzazione dei suoi scopi sociali e della massimizzazione dei profitti;

c) in base al capitolato tecnico, la procedura di evidenza pubblica era finalizzata, altresì, alla concessione, per la durata di anni 5, del servizio di riscossione tributi, comprendente attività di accertamento dei tributi locali, di riscossione ordinaria e di recupero coattivo dei crediti, nonché di gestione del contenzioso, a fronte della corresponsione di aggi (punto n. 3, lett. e e punto n. 5). Trattasi di servizi del tutto estranei rispetto all'oggetto del progetto specificamente finanziato. Si osserva, ancora, che il valore economico di tali prestazioni non era chiaramente definito e non era oggetto di valutazione ai fini dell'importo da porre a base della procedura di evidenza pubblica (punto n. 5), con ciò determinando la richiesta di requisiti economico-finanziari non congruenti, per difetto, con il valore reale del contratto. Ad ogni modo, in punto di requisiti di idoneità professionale, il Consorzio Stabile Nexus S.c.a.r.l. non è iscritto all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289). Per orientamento costante, il requisito in questione ha natura soggettiva e deve essere posseduto dall'operatore economico partecipante alla procedura di evidenza pubblica oppure, nel caso di raggruppamenti o di consorzi tra imprese, singolarmente da ciascuna di esse (A.N.A.C. – parere di precontenzioso n. 36 del 26 febbraio 2014). Assolutamente prive di pregio risultano pertanto le giustificazioni fornite in punto di mancata iscrizione del Consorzio Stabile Nexus S.c.a.r.l. all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di

liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289). Sul punto lo stesso Consorzio Intercomunale “Tindari-Nebrodi” ammette che il requisito dell’iscrizione all’Albo fosse previsto dal capitolato; tuttavia, sostiene che il CST non intendesse affidare la concessione del servizio di accertamento e riscossione di tributi ma un mero servizio di supporto, senza traslazione di funzioni dal soggetto pubblico a quello privato. Deve, all’opposto, osservarsi che il capitolato tecnico era puntuale e circostanziato sul punto (art. 3 descrizione dei servizi, lett. E): “[...] *il presente capitolato, include la possibilità che il soggetto concorrente concessionario si proponga anche quale concessionario per la riscossione dei tributi e pertanto in sede di gara possa effettuare una proposta che ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione, riscossione ed accertamento delle entrate tributarie e di tutte le restanti entrate extratributarie, comprese le sanzioni per infrazione al codice della strada, nonché di nuovi tributi che dovessero intervenire e di tutte le entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico*”;

d) sebbene il punto n. 4 del citato capitolato tecnico prevedesse che i luoghi di esecuzione del contratto fossero la sede operativa del CST e le singole sedi degli enti locali aderenti, il successivo punto n. 21 obbligava l’operatore economico “*a prestare pari servizi ed alle medesime condizioni nei confronti di soggetti terzi (pubblici o privati) che ne facciano richiesta*”. Anche tale attività appare del tutto estranea al progetto finanziato. Deve osservarsi, infatti, che, attraverso tale clausola, il CST, di fatto, riservava a sé l’attività di “centrale di committenza” in favore di altre amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi degli artt. 3, comma 34, e 33 dell’abrogato Codice dei contratti pubblici. E ciò nonostante l’attività di centralizzazione delle committenze non possa essere svolta da qualsivoglia soggetto pubblico o privato, richiedendo l’ordinamento un’apposita qualificazione. Senza ricostruire il complesso quadro normativo succedutosi nel tempo, basti ricordare che, a norma dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014, e del successivo D.P.C.M. di attuazione dell’11 novembre 2014 (pubblicato in G.U.R.I. 20 gennaio 2015, n. 15), le centrali di committenza e gli altri soggetti aggregatori, per i quali sono richiesti speciali requisiti, possono operare solo a seguito di iscrizione nell’apposito Albo tenuto dall’A.N.A.C. (vedasi, da ultimo, la Delibera dell’Autorità n. 784 del 20 luglio 2016 in base alla quale risultano iscritti n. 32 soggetti aggregatori). In ordine, poi, allo svolgimento di fatto, al di fuori del perimetro dei suoi fini

istituzionali e del quadro normativo, delle funzioni di aggregazione della domanda di beni e servizi per amministrazioni pubbliche diverse da quelle aderenti, impropriamente autoqualificandosi, nei rapporti esterni, quale “centrale di committenza” o “stazione unica appaltante”, le giustificazioni fornite dal CST non sono idonee a superare i profili di illegittimità sollevati. Infatti, a parte l’illegittimità, come sopra detto, della clausola di estensione contrattuale, il CST non avrebbe potuto comunque attivarla attraverso l’istituto dell’accordo tra amministrazioni, attesa la normativa imperativa sopravvenuta e già vigente al momento della stipula del contratto (dicembre 2014). Inoltre, l’Avviso pubblico per la promozione di proposte dei Centri di Servizi Territoriali, emanato in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro nell’ambito della società dell’informazione della Regione Siciliana (sulla base del quale con D.R.G. n. 2535 del 30 novembre 2010 del Ragioniere Generale era stato costituito il CST Messina), prevedeva che i Centri Servizi Territoriali si costituissero quali aggregazioni volontarie di Comuni, nella forma di associazione in convezione (non obbligatoria), con un ente capofila e con ambito di riferimento provinciale, col fine specifico di produrre ed erogare servizi strumentali di carattere tecnologico a supporto delle attività amministrative e gestionali dei piccoli Comuni per contribuire al superamento del digital divide. I Centri Servizi Territoriali, quale mera unità organizzativa, avrebbero avuto sede presso l’ente capofila che ne avrebbe curato la gestione della contabilità economica/finanziaria e non avrebbero acquisito distinta e autonoma personalità giuridica. Comunque, in seguito ad ulteriore attività istruttoria eseguita dalla Corte dei conti si è evidenziato che i dati dell’attestato AUSA del CTS non trovano riscontro sul sito dell’A.N.A.C. (non vengono identificati dal sistema né il codice contraffazione, né il codice AUSA). Pertanto, si ritiene che l’iscrizione non si sia mai perfezionata;

Vista

la determina n. 3 del 18 dicembre 2019, del Responsabile del Procedimento del Comune di S. Alessio Siculo, trasmessa con pec del 19 dicembre 2019, acquisita in pari data al prot. n. 9145, con la quale il Comune di S. Alessio Siculo – preso atto della citata nota prot. n. 8634 del 4 dicembre 2019, con cui questa Amministrazione ha notificato l’avvio del procedimento per la revoca totale del finanziamento concesso con D.R.G. n. 491 del 12 marzo 2013, dell’importo di € 995.000,00, in ragione delle irregolarità in premessa evidenziate e l’avvio del procedimento per il recupero del finanziamento già erogato, pari a € 995.000,00, essendo state riscontrate le suddette gravi irregolarità – ha comunque disposto il rinnovo/proroga del contratto di concessione rep. n. 561

del 19 dicembre 2014 sino al 31 dicembre 2020, richiamando a fondamento del provvedimento adottato la nota prot. n. 2313 del 7 maggio 2019 del UCISIR – Servizio 4° Progetti e servizi centralizzati, E-gov e Open-gov, con la quale è stato invero comunicato esclusivamente l'avvio dei controlli in loco e della verifica della stabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2016, da parte dell'Unità di controllo del detto Ufficio;

Vista la nota prot. n. 9998 del 31 dicembre 2019, con il Comune di S. Alessio Siculo ha contestato i contenuti della citata nota prot. n. 8634 del 4 dicembre 2019;

Vista la richiesta di accesso agli atti, *ex art.* 22 della legge n. 241/1990, avanzata dal Comune di S. Alessio Siculo per il tramite del legale incaricato, Avv. Alessandro Dini, trasmessa con pec in data 22 gennaio 2020, relativo all'avvio del procedimento di revoca totale del finanziamento e del recupero del finanziamento concesso con il summenzionato D.R.G. n. 491 del 12 marzo 2013;

Vista la nota prot. n. 629 del 31 gennaio 2020 con cui questa Amministrazione ha messo a disposizione la documentazione richiesta;

Visto il D.D.G. n. 81 del 11.06.2020 con cui questa Amministrazione – sulla scorta dei rilievi mossi dall'organo di controllo – ha annullato il D.D.R. n. 42 del 24 aprile 2017 di chiusura del progetto e revoca parziale del finanziamento;

Vista la memoria endoprocedimentale prodotta dal Comune di S. Alessio Siculo per il tramite del legale incaricato, Avv. Alessandro Dini, trasmessa con pec il 26 maggio 2020, con la quale detto Comune ha chiesto l'archiviazione del procedimento di revoca avviato con la richiamata nota prot. n. 8634 del 4 dicembre 2019 e il contestuale esperimento di tentativo per la risoluzione in via amministrativa della controversia *ex art.* 13 del disciplinare per la definizione dei rapporti tra questa Amministrazione e il beneficiario finale, sottoscritto in data 16 settembre 2013;

Ritenuto che le deduzioni di cui sub II della predetta memoria endoprocedimentale trasmessa con pec il 26 maggio 2020 non siano tali da superare le gravi irregolarità da ultimo contestate con la nota di questa Amministrazione prot. n. 8634 del 4 dicembre 2019 per le motivazioni già espresse sia in quest'ultima nota che in tutti gli atti istruttori presupposti, anche della Corte dei conti, da intendersi a tutti gli effetti reiterate e richiamate quali presupposti e parte integrante del presente provvedimento;

Considerato in particolare e fermo restando quanto già osservato con la nota prot. n. 8634 del 4 dicembre 2019, che:

a) la contestazione di cui alla lett. a) della nota prot. n. 8634 del 4 dicembre 2019 non attiene al merito di scelte discrezionali circa la tipologia di contratto da

stipulare, bensì alla legittimità della procedura esperita già con riferimento alla mancata esatta determinazione dell'oggetto e del valore della concessione, oltreché dell'indeterminatezza della platea dei soggetti cui i servizi possono essere resi e degli stessi servizi potenzialmente erogabili; detti elementi, nella misura in cui non hanno consentito un'informativa puntuale e trasparente in ordine al valore complessivo dei servizi da erogare, ha pregiudicato *ex se* il confronto concorrenziale, non consentendo ai possibili operatori economici operanti sul mercato una corretta valutazione dei termini e delle condizioni, *in primis* di effettiva convenienza economica (siccome rapportata solo al corrispettivo per le prestazioni da effettuare in favore del CTS), della gestione dei servizi oggetto del contratto;

b) le deduzioni avverso il contestato conflitto di interessi non valgono a superare le contestazioni già formalizzate da questa Amministrazione, risultano innegabile la contestualità degli incarichi del dott. Ceccio, in fase di procedimento di gara, di delegato del CST con la qualifica di dirigente esterno a contratto e di amministratore delegato del Consorzio Stabile Nexus. S.c.a.r.l.; a ciò si aggiunge, come riconosciuto nella stessa memoria endoprocedimentale e a comprova della situazione di conflitto di interessi contestata, che successivamente all'espletamento della gara il dott. Ceccio "*è stato individuato dal concessionario privato quale project manager*";

c) la circostanza, invero infondata, che il capitolato prevedesse solo la possibilità di proporre l'espletamento di servizi aggiuntivi di riscossione dei tributi non vale a superare le censure di assoluta estraneità di detti servizi, ancorché eventuali, rispetto all'oggetto del progetto specificamente finanziato. Né pare condivisibile la tesi secondo cui il valore di detti servizi, ancorché aggiuntivi – e salvo che gli stessi non siano offerti gratuitamente o con remunerazione ricompresa nei costi dei servizi "base" della concessione, circostanza quest'ultima suscettibile però di incidere sulla stessa ammissibilità a finanziamento di questi ultimi –, non incida sul valore complessivo della stessa concessione; considerazioni assolutamente analoghe possono essere svolte anche a proposito della mancata quantificazione del (maggiore) valore conseguente all'impegno richiesto ai prestare i servizi "base" della concessione "*alle medesime condizioni nei confronti di soggetti terzi (pubblici o privati) che ne facciano richiesta*";

d) per quanto rilevante ai fini in esame, giusta il relativo richiamo operato nella memoria endoprocedimentale, si osserva che la "*analogia fattispecie inerente servizi resi nell'interesse della Città Metropolitana di Catania*" costituisce

anch'essa oggetto di procedimento di revoca e recupero del finanziamento da parte di questa Amministrazione;

e) resta in ogni caso ferma l'assoluta estraneità dei servizi richiamati alla precedente lett. c) – in termini oggettivi (per quelli “aggiuntivi”) e in termini soggettivi (per quelli “base” da prestarsi a favore di altri soggetti estranei alla CTS) – rispetto al progetto finanziato;

- Ritenuto quindi, che, riconsiderando le indicazioni già riportate nella citata nota prot. n. 1413/2017, alla luce degli *“orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”* di cui alla Decisione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 della Commissione Europea e avuto particolare riguardo a quanto in essa riportato in premessa della stessa (*“le tipologie di irregolarità descritte nella sezione 2 sono i tipi di irregolarità più frequentemente riscontrate. Altre irregolarità non indicate in tale sezione dovrebbero essere trattate secondo il principio di proporzionalità e, ove possibile, in analogia ai tipi di irregolarità individuate in questi orientamenti”*), le sopra indicate gravi irregolarità costituiscono una violazione delle norme in materia di appalti pubblici che può essere oggetto di valutazione ai fini di una rettifica finanziaria facendo riferimento ai tassi di rettifica indicati per la fattispecie di cui al punto al n. 1 dei predetti orientamenti; nel merito, avuto riguardo alla concreta fattispecie di gravi irregolarità in esame, secondo principi di proporzionalità, la rettifica è applicata al tasso previsto del 100% dell'importo delle spese certificabili relative al contratto;
- Ritenuto altresì che non possano essere condivise anche le deduzioni di cui sub I della predetta memoria endoprocedimentale trasmessa con pec il 26 maggio 2020, posto che con il procedimento *de quo* questa Amministrazione intende porre in essere provvedimenti dovuti e vincolati, anche a tutela del bilancio regionale, espressamente previsti dal disciplinare del 16 settembre 2013, aventi a oggetto la revoca e il recupero del finanziamento erogato in ragione delle irregolarità contestate, venendo in essere una fattispecie di revoca a fini decadenziali e/o sanzionatori per inadempimento del beneficiario del finanziamento alle prescrizioni poste a presidio del finanziamento medesimo;
- Considerato in particolare che il Comune di S. Alessio Siculo, per effetto delle gravi irregolarità sopra riscontrate, è venuto meno agli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare e, in particolare, di quelli previsti all'art. 5, secondo punto elenco (*“garantire il rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente nonché delle*

procedure di attuazione degli interventi cofinanziati dalla Commissione Europea ed, in particolare, il puntuale rispetto del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 'Codice dei contratti pubblici', per ciò che concerne il ricorso alle procedure di evidenza pubblica”), determinando l’applicazione delle previsioni dell’art. 12 del medesimo disciplinare afferente la revoca e il recupero del finanziamento stante la violazione delle richiamate prescrizioni normative nazionali e comunitarie e concernenti l’ammissibilità e certificabilità della spesa a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013;

Considerato che, in ragione delle precedenti indicazioni di gravi irregolarità e a integrazione di quanto comunicato con la più volte citata nota prot. n. 1413/2017, questa Amministrazione, a conclusione del presente procedimento, provvederà a comunicare all’Autorità di Certificazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 l’importo di € 775.195,45 quale recupero pendente;

Considerato che, per quanto esposto in precedenza, inoltre, questa Amministrazione deve procedere alla revoca totale del finanziamento concesso nonché al recupero, a valere sul medesimo PO FESR Sicilia 2007/2013, della somma di € 995.000.00, corrispondente a quanto già versato al Comune di S. Alessio Siculo;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate, è revocato il finanziamento concesso con D.R.G. n. 491 del 12 marzo 2013, dell’importo complessivo di € 995.000,00, in favore del Comune di S. Alessio Siculo, nella qualità di Ente capofila della Coalizione n. 17 “Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara”, operazione n. 32, “*Acquisizione di beni e servizi finalizzati all’e-inclusion e sviluppo di forme associative di servizi di e-governement: CST Messenia*”, CUP: I43D11000790002, Codice Caronte SI_1_9604, a valere sulle dotazione dell’obiettivo operativo 4.2.2 del Programma Operativo regionale FESR 2007/2013.

Art. 2

Il Comune di S. Alessio Siculo procederà alla restituzione della somma complessiva pari ad € **995.000,00**, erogata con i mandati n. 22 del 18 settembre 2013 di € 298.500,00, n. 22 del 22 dicembre 2015 di € 500.000,00 e n. 23 del 22 dicembre 2015 di € 196.500,00, mediante il versamento in entrata nel Bilancio della Regione sul capitolo **7537** “*entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in*

eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali”, capo 10, codice Piano dei Conti E.3.05.02.02.003 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario in corso, afferente il PO FERS Sicilia 2007-2013.

Art. 3

Per l’effetto delle precedenti disposizioni, è accertata la somma pari a € **995.000,00**, sul capitolo 7537 “entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali”, capo 10, codice Piano dei Conti E.3.05.02.02.003 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario in corso, afferente il PO FESR 2007/2013.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammessa impugnativa giurisdizionale, nelle forme e modalità previste dalle norme processuali vigenti, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, nell’ordinario termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione, comunicazione o comunque conoscenza da parte dei diretti interessati, ove si contesti la lesione di posizioni di interesse legittimo, ovvero dinanzi al Tribunale civile di Palermo, negli ordinari termini prescrizionali, ove si contesti la violazione di posizioni di diritto soggettivo.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’art. 98, comma 6, L.R. 9/2015 e pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it, nonché inoltrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Economia per gli adempimenti di competenza.

PALERMO, 09.09.2020

F.to Il Dirigente dell’Area 3
Francesco Corso

F.to Il Dirigente Generale
Vincenzo Falgares